

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXXVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 22 FEBBRAIO 1957

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

<b>INDICE</b>		PAG.
	PAG.	
<b>Congedi:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	883	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	884	
<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Senatori BUSONI ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di Riposo per artisti di Bologna ((Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2521).	884	
PRESIDENTE . . . . .	884	
MANZINI, <i>Relatore</i> . . . . .	884	
BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri</i>	884	
GIANQUINTO . . . . .	884	
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2583) . . . . .	885	
PRESIDENTE . . . . .	885	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	885	
Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955 n. 53 per l'esodo volontario dei dipendenti degli enti locali (2566) . . . . .	885	
PRESIDENTE . . . . .	885, 886, 887, 890	
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	885, 887	
		PAG.
	GIANQUINTO . . . . .	886
	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i> . . . . .	886
	DE BIAGI . . . . .	886
	LUCIFREDI . . . . .	887
	BUBBIO . . . . .	887
	GIRAUDO . . . . .	887
	ALMIRANTE . . . . .	887
	<b>Proposta di legge (Rinvio della discussione):</b>	
	CAPPUGI ed altri: « Istituzione di un ruolo di Gruppo C per l'insegnamento teorico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e di pena » (518) . . . . .	889
	PRESIDENTE . . . . .	889
	SENSI, <i>Relatore</i> . . . . .	889
	PUGLIESE, <i>Sottosegretario di Stato per l'Interno</i> . . . . .	889
	LUCIFREDI . . . . .	890
	GIANQUINTO . . . . .	890
	<b>Votazione segreta:</b>	
	PRESIDENTE . . . . .	890
<hr/>		
<b>La seduta comincia alle 9,35.</b>		
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il verbale della seduta precedente. (È approvato).		
<b>Congedi.</b>		
PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Bartesaghi ha chiesto un congedo.		

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

**Comunicazione del Presidente.**

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole De Biagi sostituisce l'onorevole Avanzini per i provvedimenti all'ordine del giorno.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Busoni ed altri: Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna. (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato). (2621).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Busoni ed altri. « Concessione di un contributo annuo di lire 15 milioni per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna » (2521). La proposta di legge ci è stata trasmessa dal Senato dove è già stata approvata dalla competente Commissione.

Comunico che la IV Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il relatore, onorevole Manzini, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MANZINI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, questa proposta di legge trova giustificazione di natura morale e umana, ed anche di natura perequativa perché nel 1954 fu provveduto alla erogazione di un contributo fisso a favore della Casa di riposo per artisti lirici di Milano « Giuseppe Verdi ». Si era anzi promesso, in quell'occasione, di provvedere anche per la Casa di riposo per artisti di prosa di Bologna, istituzione molto benemerita la quale ospita, attualmente, una cinquantina di vecchi attori che, senza di essa si troverebbero in precarie condizioni, privi di assistenza. A Bologna, invece, hanno modo di trascorrere, in perfetta tranquillità ed usufruendo di una ospitalità affettuosa, gli ultimi anni della loro vita.

Fino ad oggi, l'istituzione ha vissuto in modo un po' aleatorio, soprattutto grazie alle contribuzioni e all'iniziativa privata; ma è certamente più decoroso che lo Stato intervenga con un sussidio fisso rientrando nel quadro delle provvidenze del Sottosegretariato per lo spettacolo a favore della cultura e dell'arte. L'iniziativa dei senatori Busoni ed altri merita tutto l'appoggio del Parlamento e, come relatore, non posso che essere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è d'accordo per l'approvazione della proposta di legge. Anzi debbo dire che questi 15 milioni, che ora si avviano a diventare un contributo fisso, sono stati, in passato e sotto altre forme, già erogati dal Governo.

La Casa di riposo di Bologna, che ho recentemente visitata, ha dovuto ingrandirsi per accogliere nuovi ospiti. In questi giorni è accaduto un caso che ha commosso l'opinione pubblica, quello di Memo Benassi il quale, se come gli auguriamo di cuore potrà sopravvivere al grave attacco cardiaco che l'ha colpito, ha espresso il desiderio di essere ospitato nella Casa di riposo bolognese dove attori, che ebbero in passato grande notorietà, godono ora di un'assistenza veramente affettuosa, che ha evitato loro di sentire il morso dell'indigenza. Il Governo — come ho già detto — è d'accordo per l'approvazione del provvedimento all'esame di questa Commissione. Quando andai a visitare la « Casa di riposo » di Bologna ebbi dai ricoverati l'incarico di ringraziare, a loro nome, non solo i membri del Governo ma anche i parlamentari per il provvedimento a loro favore. E se, come son certo, la Commissione approverà il provvedimento, vorrei pregare l'onorevole Manzini di recare ai ricoverati la notizia dell'approvazione, col saluto affettuoso della nostra Commissione.

GIANQUINTO. Siamo pienamente favorevoli. Insieme all'onorevole Manzini potrebbe recarsi alla Casa di riposo anche l'onorevole Tarozzi.

PRESIDENTE. Benissimo. Incaricheremo di questa gradita missione tutti i membri della nostra Commissione residenti a Bologna.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

**ART. 1.**

A decorrere dal corrente esercizio è stanziato un contributo annuo di 15.000.000 di lire per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

(È approvato).

**ART. 2.**

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si provvede con la destinazione di analoga quota parte dello stanziamento di cui al capitolo n. 174 dello stato di previsione

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

ART. 3.

La Presidenza del Consiglio dei ministri — Direzione generale dello spettacolo — è incaricata della vigilanza sulla gestione della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato. (2583).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2583, già approvato dal Senato, « Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività ».

Comunico che la IV Commissione permanente ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

In assenza del relatore onorevole Gaspari, l'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di riferire sul disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento di non grande momento che il Governo ha presentato, a suo tempo, al Senato che l'ha approvato senza opposizioni. La spesa di 200 milioni di lire serve al finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, al quale attingono i consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, per l'organizzazione di determinati corsi per operai qualificati.

Si tratta, insomma, di adeguare sempre più i corsi attuali alle mutate necessità della tecnica e, date perciò le finalità del provvedimento, propongo alla Commissione l'approvazione della spesa.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1956-57, la spesa di lire 200 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del

Ministero del tesoro (Presidenza del Consiglio dei ministri — Ufficio del Comitato interministeriale per la ricostruzione) per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e di produttività.

Tale somma sarà versata nel Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge verrà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo globale di cui al capitolo n. 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57.

(È approvato).

ART. 3.

Il Ministero per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli enti locali. (2566).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2566: « Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli enti locali ».

Nella momentanea assenza del relatore, onorevole Giraud, prego l'onorevole Tozzi Condivi di riferire sul disegno di legge.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricordano, in sede di esame del disegno di legge che fu poi trasformato in legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario degli impiegati dello Stato, furono inseriti alcuni articoli, in forza dei quali, la efficacia di alcune disposizioni della legge stessa venivano estese ai dipendenti degli enti locali, entro determinati limiti di tempo.

Ora, il disegno di legge è originato dalla preoccupazione legittima del Governo derivante dal fatto che queste norme particolari per i dipendenti degli enti locali non hanno potuto trovare applicazione in conseguenza di difficoltà varie. Così, in alcune province, i

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

ruoli non erano ancora completati, in altre non si era ancora potuto provvedere al passaggio dell'assicurazione dalla Previdenza sociale alle Casse, ecc., di modo che, venuti a scadere i termini previsti dalla legge n. 53, i dipendenti degli Enti locali non hanno potuto avvalersi delle disposizioni a loro favore contenute nella legge. Di qui la presentazione del nuovo disegno di legge il quale, ripetendo la stesse norme fissate nella legge n. 53, fissa un ulteriore termine per i dipendenti degli enti locali che desiderano avvalersi delle condizioni particolari concesse a coloro che optano per l'esodo dalle pubbliche amministrazioni.

Il disegno di legge in esame riapre i termini anche per gli ex dipendenti di enti locali della Venezia Giulia, i quali non hanno avuto modo di chiedere tempestivamente il collocamento a riposo e che, con l'approvazione del disegno di legge, che caldeggio agli onorevoli colleghi, avrebbero questa possibilità.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GIANQUINTO. A nome del gruppo comunista, mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

PUGLIESE, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Comunico che il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge 27 febbraio 1953, n. 53, le quali nei confronti dei dipendenti degli enti stessi, vengono integrate e modificate da quelle contenute nella presente legge.

I dipendenti di detti enti per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio nel termine di tre mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.

Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando gli Enti

locali abbiano già adottato deliberazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si avvalgono ulteriormente della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma decorre, però dalla data predetta.

Le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, e nella presente legge non si applicano ai segretari comunali e provinciali ».

L'onorevole De Biagi propone i due seguenti emendamenti:

« Al primo e terzo comma, sostituire alle parole nel termine di tre mesi, le parole nel termine di sei mesi ».

« Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1 ».

DE BIAGI. In merito alla richiesta soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, relativo alla esclusione dei segretari comunali e provinciali dai benefici dell'esodo, debbo osservare che il contenuto di detto capoverso non appare pienamente giustificato.

Nella relazione che precede il disegno di legge si afferma genericamente che tale esclusione è stata fatta « ...in quanto, per tale categoria non si verificano le circostanze che hanno indotto a favorire l'esodo dei pubblici dipendenti ». Osservo, anzitutto che la legge fondamentale non ha per scopo solamente lo sfollamento della pubblica amministrazione, inflazionata di personale, ma in essa è implicito lo scopo di rinnovazione del personale dei pubblici impieghi, tanto è vero che le categorie che possono beneficiare dell'esodo volontario non sono limitate agli avventizi od a coloro che sono stati inquadrati o sono da inquadrarsi nei ruoli speciali transitori, ma comprendono anche il personale di ruolo fatte le debite esclusioni per i gradi più elevati.

Ora, questa inclusione del personale di ruolo conferma che lo scopo non è soltanto quello dello sfollamento, ma anche quello delle rinnovazioni del personale.

Secondo il mio modesto avviso, i segretari comunali e provinciali hanno un duplice motivo per aspirare all'esodo volontario: e come funzionari statali, per essere trattati alla stessa stregua degli impiegati civili dello Stato, e come funzionari retribuiti di comuni e province, che non possono essere oggetto di

un trattamento diverso rispetto al resto del personale dello stesso ente. Vi è da ritenere, inoltre, che anche per i segretari comunali e provinciali possono verificarsi casi nei quali concorra l'utilità tanto per l'amministrazione quanto per l'interessato di far sì che un segretario usufruisca dell'esodo volontario. Sono queste le regioni per le quali insisto sull'emendamento, senza il quale si verrebbe a creare una discriminazione non giustificata di tutto il personale del pubblico impiego. Secondo me la soppressione del comma risponde anche ad una questione di principio.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Non posso essere d'accordo con le proposte dell'onorevole De Biagi per la soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, in quanto, nella legge sull'esodo, noi stessi abbiamo stabilito il criterio preclusivo della provvidenza per i gradi superiori della pubblica amministrazione.

Sta bene concedere facilitazioni, ma non bisogna dimenticare la necessità della vita dell'ente, e perciò i gradi superiori non sono stati ammessi a beneficiare dell'esodo volontario anche perché essi godono già di una certa stabilità di carriera e di un discreto stipendio che consente loro di vivere senza eccessive preoccupazioni. Senza dire poi che non è facile sostituire così, di punto in bianco, i funzionari dei gradi superiori, aventi funzioni direttive.

Ora nel campo degli enti locali, i segretari comunali e provinciali sono i più elevati in grado — e quelli provinciali sono parificati al grado superiore dell'amministrazione dello Stato — e non possiamo porre i comuni e le province in condizione di dover pensare ad una sostituzione, spesso difficile, oppure di sottostare ad una eventuale reazione o sabotaggio da parte dell'interessato che si è vista respinta la sua domanda di partecipare all'esodo. In conclusione non mi sembra opportuno che si possa sopprimere questo comma dell'articolo 1, senza creare una disfunzione nella vita dei comuni e delle province, e pertanto sono contrario all'emendamento De Biagi.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** In aggiunta alle osservazioni del relatore, sulle quali concordo, devo richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che uno dei motivi che hanno ispirato il disegno di legge sull'esodo volontario è quello dello snellimento dei servizi e l'eventuale riduzione del numero dei funzionari. Ciò, certamente, non riguarda la posizione dei segretari comunali e provinciali il cui nu-

mero non è ovviamente ridicibile, in quanto strettamente legato al numero dei comuni e delle province. Per questo motivo il Governo non è favorevole all'emendamento soppressivo dell'onorevole De Biagi.

**LUCIFREDI.** Per parte mia devo fare un'altra domanda: siamo certi che dalla soppressione di questo comma finale dell'articolo 1 derivi, come conseguenza, l'applicazione dell'esodo volontario ai segretari comunali e provinciali? Ho la modesta impressione che alla soppressione del comma non si possa affatto attribuire questo significato e il problema rimanga del tutto aperto. Infatti, nella legge si parla di dipendenti degli enti locali, mentre è pacifico, anche per la legislazione, che i segretari comunali e provinciali non hanno questa qualifica ed ogni volta che si deve provvedere per detta categoria occorre una legislazione a parte. Quindi l'abolizione pura e semplice dell'ultimo comma dell'articolo 1 lascia aperto il problema.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione. Pongo in votazione il primo emendamento De Biagi che eleva, nel primo e secondo comma da tre a sei mesi il termine per la estensione delle disposizioni dell'esodo per la presentazione delle domande e sul quale non vi sono osservazioni.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento dell'ultimo comma dell'articolo 1, a favore del quale si sono pronunziati il Governo e il relatore.

(È respinto).

**BUBBIO.** Si potrebbe fare un comma aggiuntivo per differenziare i segretari dei piccoli da quelli dei grandi comuni.

**GIRAUDO.** Concordo con l'onorevole Bubbio. Si potrebbe escludere il primo, secondo e terzo grado, ammettendo l'esodo dal quarto grado in poi.

**ALMIRANTE.** Mi richiamo alla votazione avvenuta per far presente che non è possibile approvare un emendamento aggiuntivo all'emendamento soppressivo già approvato anche perché il senso della votazione precedente non è equivoco. Quindi per noi la questione dovrebbe ritenersi chiusa. L'altro ramo del Parlamento provvederà, se lo riterrà opportuno, a modificare il testo del provvedimento di legge.

**PRESIDENTE.** La sua osservazione è esatta, onorevole Almirante. Perciò a seguito dell'approvazione del primo emendamento,

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 FEBBRAIO 1957

ed alla soppressione dell'ultimo comma, l'articolo 1 rimane così formulato.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali possono deliberare di estendere ai loro dipendenti le disposizioni della legge 27 febbraio 1955, n. 53, le quali nei confronti dei dipendenti degli Enti stessi, vengono integrate e modificate da quelle contenute nella presente legge.

I dipendenti di detti Enti, per essere ammessi a fruire dei benefici derivanti dall'esodo volontario, dovranno presentare domanda di cessazione dal servizio nel termine di sei mesi dall'approvazione delle deliberazioni di cui al primo comma.

Le Amministrazioni delibereranno su tali domande entro tre mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente, con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 6 della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche quando gli Enti locali abbiano già adottato deliberazioni ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, e non si avvalgono ulteriormente della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo. Nei casi in cui la deliberazione sia stata già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge il termine previsto dal secondo comma decorre, però dalla data predetta ».

Lo pongo in votazione nel complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò successivamente in votazione:

## ART. 2.

Nei riguardi dei dipendenti degli Enti locali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi primo e secondo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53:

i periodi riscattati si considerano di effettivo servizio;

qualora il regolamento organico dell'Ente locale non preveda espressamente un limite massimo di età, si considera quello di anni 65;

ove l'Ente locale non abbia ordinamento gerarchico con assimilazione al personale statale, per il personale di ruolo il gruppo di appartenenza si determina tenendo conto del titolo di studio richiesto per l'ammissione al posto ricoperto e il grado rivestito si deter-

mina in base alle mansioni espletate e, ove occorra, in base al trattamento economico di servizio.

(È approvato).

## ART. 3.

Qualora il regolamento organico dell'Ente locale e le disposizioni di legge non stabiliscano tassativamente i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, si considera come limite massimo di età per il collocamento a riposo:

l'età di anni 65 per il personale che a tale età raggiungerebbe un servizio utile non inferiore ad anni 40;

l'età superiore ad anni 65, corrispondente a quella alla quale verrebbero raggiunti i 40 anni di servizio utile, per il rimanente personale.

(È approvato).

## ART. 4.

Il personale degli Enti locali che rientri tra quello previsto dal comma secondo dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, è ammesso a usufruire dell'esodo volontario qualora con gli anni di abbuono raggiunga l'anzianità minima di servizio occorrente per il conseguimento del diritto alla pensione.

(È approvato).

## ART. 5.

I dipendenti degli Enti locali delle zone di confine non più facenti parte del territorio dello Stato che entro due anni dalla data di rientro nel territorio predetto abbiano prodotto istanza di reimpiego presso Enti similari e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora sistemati ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 febbraio 1946, n. 137, o dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1953, n. 957, possono chiedere la cessazione dal servizio per esodo volontario, prevista dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53, e dalla presente legge, qualunque sia l'età, l'anzianità di servizio e il grado rivestito dai dipendenti stessi. A tale scopo gli interessati dovranno presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge domanda al Ministero dell'interno che potrà accogliere le singole domande con propri decreti.

Il personale iscritto agli Istituti di prevenzione presso il Ministero del tesoro che cessi dal servizio in applicazione delle disposizioni contenute nel comma precedente, ha diritto alla pensione qualora abbia almeno 15 anni di servizio, ivi compresi i periodi ricongiungibili o riscattati.

Al personale che cessi dal servizio in applicazione del primo comma del presente articolo, senza conseguire il diritto a pensione, spetta l'indennità prevista dagli articoli 5 e 10, secondo comma, della legge 27 febbraio 1955, n. 53.

Per il personale previsto nel presente articolo, l'indennità di cui al comma precedente e i contributi a carico degli Enti locali di cui all'articolo 12 della legge 27 febbraio 1955, n. 53, saranno assunti dallo Stato.

(È approvato).

#### ART. 6.

Alla spesa derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1955-56, con i fondi stanziati nel capitolo 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio predetto e con i fondi stanziati sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: Istituzione di un ruolo di gruppo C per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e di pena. (528).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cappugi ed altri: « Istituzione di un ruolo di gruppo C per l'insegnamento teorico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e di pena », alla quale è stato riconosciuto il carattere di urgenza.

Nell'attesa che la III e la IV Commissione, investite dell'esame della proposta di legge per il prescritto parere, ci facciano conoscere le loro osservazioni, inizieremo la discussione.

Il relatore, onorevole Sensi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

**SENSI, Relatore.** Onorevoli colleghi, dobbiamo occuparci dei maestri d'arte, non ai

fini artistici, ma per la sistemazione della carriera.

Si tratta dei maestri d'arte degli Istituti di prevenzione e di pena che sono, al tempo stesso, insegnanti industriali pratici ed educatori morali dei corrigendi. Essi non hanno una posizione giuridica di impiegati dello Stato — a differenza dei loro colleghi delle scuole normali — ma sono considerati (incredibile ma vero) « salariati specializzati », cioè, pur avendo una specifica mansione di insegnanti, sono considerati come se fossero uomini di fatica o di pulizia, portieri o cuccinieri.

Il regolamento e le circolari citate dai proponenti nella loro relazione chiariscono la natura essenzialmente didattica dei compiti dei maestri d'arte. Essi svolgono, infatti, corsi di addestramento su programmi ministeriali che si concludono con diplomi di abilitazione rilasciati dal Ministero. Sono quindi da considerarsi, senza dubbio, organi effettivi della rieducazione dei minori. Partendo da queste considerazioni, l'onorevole Cappugi ed altri colleghi propongono l'istituzione alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, di un ruolo di gruppo C per l'insegnamento tecnico-pratico nelle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e di pena, che conceda a questi insegnanti — che l'onorevole Cappugi definisce « benemeriti » ed io concordo — un trattamento analogo a quello riservato agli insegnanti delle scuole professionali dei gradi XII e XIII. Nelle proposte di legge sono contemplate, altresì, le norme per i concorsi, i titoli richiesti (licenza di scuola tecnica agricola ed esercizio di attività pratica), le norme per l'immissione nel nuovo ruolo del personale che svolge attualmente le mansioni previste.

Gli onorevoli colleghi possono constatare che nel testo della proposta di legge sono previsti 86 insegnanti tecnici di grado XII e 18 aiutanti insegnanti tecnici di grado XIII, per un totale di 104 unità. Tale numero è stato fissato secondo le esigenze della situazione di fatto.

Mi pare che la definizione di questa situazione corrisponda ad una esigenza di giustizia verso questi maestri d'arte: solamente rimane da considerare se non sia il caso di sospendere ogni deliberazione in attesa della prossima riforma prevista nell'Amministrazione dello Stato.

**PUGLIESE, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Prima che si inizi la discussione della proposta di legge debbo far rilevare che

manca il rappresentante della Presidenza del Consiglio, competente ad esprimersi in merito. Inoltre debbo rilevare che la proposta non accenna alla parte finanziaria: qui c'è la creazione di un gruppo C per gli insegnanti tecnico-pratici, che certamente crea per lo Stato un onere finanziario, per il quale nulla è previsto. È vero che questi maestri d'arte prestano già la loro opera, ma sono pagati come salariati e il loro passaggio di categoria comporterebbe nuovi oneri che è necessario prevedere.

LUCIFREDI. Vorrei fare un'altra osservazione preliminare, a parte i giusti rilievi del rappresentante del Governo. Esistono già numerosi insegnanti tecnico-pratici alle dipendenze del Ministero della pubblica istruzione nel settore delle scuole professionali. Certamente gli onorevoli colleghi proponenti si saranno fatti carico di documentarsi sull'argomento, ma a me sembra difficile che noi possiamo provvedere alla disciplina degli insegnanti tecnico-pratici delle officine-scuola degli Istituti di prevenzione e di pena, senza renderci conto che questa disciplina sia più o meno conforme a quella dei corrispondenti insegnanti delle scuole pubbliche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione che svolgono insegnamento analogo.

Per questo chiederei che su questa proposta di legge anche la Commissione permanente per l'istruzione avesse ad esprimere il suo parere.

GIANQUINTO. È giusto dare uno stato giuridico al personale addetto a queste mansioni, però sarebbe bene conoscere anche l'effettiva efficienza di queste scuole tecnico-pratiche all'interno degli Istituti di prevenzione e di pena. A me consta che, in effetti, non c'è nulla: si tratta, nella maggior parte dei casi, di parodie di corsi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, a seguito dell'osservazione dell'onorevole rappresentante del Governo e della proposta dell'onorevole Lucifredi, può rimanere stabilito che la discussione viene rinviata per chiedere su questa proposta di legge il parere anche alla Commissione permanente dell'Istruzione.

(Così rimane stabilito).

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico l'esito della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2583):

Presenti e votanti . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . .	28
Voti contrari . . . . .	8

(La Commissione approva).

« Integrazione e modifiche alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, per l'esodo volontario dei dipendenti degli Enti locali » (2566):

Presenti e votanti . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . .	34
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

nonché della proposta di legge:

Senatori BUSONI ed altri: « Concessione di un contributo annuo di lire 15.000.000 per la Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (2521):

Presenti e votanti . . . .	36
Maggioranza . . . . .	19
Voti favorevoli . . . .	35
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, De Biagi, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, Delcroix, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Giraudo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Perlini, Ravera Camilla, Riva, Schiavetti, Sampietro Umberto, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

**La seduta termina alle 10,10.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI